

Comitato Pari Opportunità
presso il Consiglio Giudiziario di Milano

Comitato Pari Opportunità
presso l'Ordine degli Avvocati di Milano

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

CORTE D'APPELLO DI MILANO

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

TRIBUNALE DI MILANO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI MILANO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

*COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI MILANO*

CAMERA PENALE DI MILANO

VISTI

Gli articoli 2,3,24 e 51 della Costituzione italiana;

*gli articoli 2,3,137,141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di
Lisbona;*

*la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del
principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla
promozione professionale e le condizioni di lavoro;*

Comitato Pari Opportunità
presso il Consiglio Giudiziario di Milano

Il D.lgs. del 26 marzo 2001 n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, e successive modificazioni;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;

il D.lgs. del 30 maggio 2005 n. 145 di attuazione della Direttiva 2007/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

il D.lgs. dell'11 aprile 2006 n. 198 c.d. "codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";

la l. 24 febbraio 2006 n. 104 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;

il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs. n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335;

il D.lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010, che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;

il Codice Deontologico Forense;

l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC, nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia del 13 dicembre 2007;

gli artt. 277 e ss. Circolare sulla Formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici Giudicanti per il triennio 2017/2019 del 25/1/2017 e successive modifiche;

l'art. 24 Circolare 16/11/2017 sulla organizzazione delle Procure;

gli articoli 81- bis disp. Att. C.p.c. e 420 - ter comma 5 e 5 bis così come modificati dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

PREMESSO

che le Parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze

- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità;

tutto ciò premesso:

Comitato Pari Opportunità
presso il Consiglio Giudiziario di Milano

- 1) si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense.
- 2) in particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa, ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico e segnatamente:
 - a) **nel processo civile**, il Giudice, tenuto conto dell'art. 81 bis disp.att. c.p.c., laddove il difensore documenti lo stato di gravidanza, l'avvenuta adozione e/o affido, nel fissare le udienze, disporre i rinvii e stabilire il calendario del processo e nel concedere eventuale proroga dei termini per la redazione degli atti difensivi, deve tenere conto dello stato di gravidanza dell'Avvocata e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, ivi incluso dal d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni;
 - b) **nel processo penale**, il Giudice, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 420 ter c.p.p., laddove il difensore abbia comunicato lo stato di gravidanza o di adozione e/o affido e lo abbia documentato nel più breve tempo possibile, deve provvedere ai sensi dell'art. 420 ter comma 1 c.p.p., considerando i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi ad esso, ovvero i cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
- 3) le esigenze di definizione del calendario del processo previste al precedente punto 2) in relazione alla data prevista per il parto, devono essere riconosciute anche al futuro padre, tanto nel giudizio civile quanto in quello penale, a fronte della dimostrazione dello stato di gravidanza della coniuge o della convivente ex L. 76/2016,
- 4) Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 comma 1 D. Lgs. 151/2001, la causa di rinvio dovrà essere documentata dalla futura madre con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.
- 5) La situazione di futuro impedimento prevista ai precedenti punti 2) e 3) viene verbalizzata in udienza dalla/dal interessata/o. Nel caso di cui al precedente punto 4), la situazione di impedimento dovrà essere comunicata tempestivamente al Giudice mediante deposito nella competente Cancelleria di istanza corredata della documentazione comprovante la sussistenza dell'impedimento medesimo. Nel processo civile, l'istanza di rinvio di udienza dovrà comunque essere depositata mediante la piattaforma PCT almeno 10 giorni prima dell'udienza prevista ed inviata dal difensore richiedente via pec ai legali delle controparti. Nel processo penale, l'istanza di rinvio dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima dell'udienza tramite PEC o PEO o mediante deposito cartaceo presso la Cancelleria competente sulla base dei sistemi di comunicazione e delle dotazioni del singolo Ufficio. Il CPO presso il Consiglio dell'Ordine Avvocati si impegna a promuovere una rete di colleghi volontari che possano provvedere al deposito dell'istanza cartacea nei giudizi per i quali la piattaforma telematica non è ancora attivata .
- 6) Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita e la condizione di allattamento sono prese in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente. La sussistenza di condizione di grave necessità collegata allo stato di salute dei figli ovvero di allattamento è attestata dal legale e il Giudice può chiedere la documentazione

Comitato Pari Opportunità
presso il Consiglio Giudiziario di Milano

comprovante l'attestazione, nel rispetto della particolare sensibilità del dato e alle connesse esigenze di riservatezza.

Dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra non può mai derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione e nel processo penale non può essere pregiudicata la trattazione dei procedimenti in cui vi siano imputati sottoposti a restrizione della libertà

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza per impedimento connesso alla maternità/paternità e gravidanza, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura ai sensi dell'art. 304 c.p.p. in relazione alla fase in cui si trova il procedimento.

Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli relativi alle misure di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.

- 7) I Giudici e gli Avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine quotidiano di trattazione dei processi, concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore sia in stato di gravidanza o puerperio.
- 8) Le Cancellerie e gli Avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di Cancelleria, daranno la precedenza al difensore, alla praticante ed alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli;
- 9) il legittimo impedimento verrà considerato anche per l'attività professionale svolta nelle udienze da remoto ove riconosciute come ulteriore modalità di svolgimento dell'udienza dal legislatore.

Il presente protocollo, che recepisce le recenti innovazioni normative di cui alla l. n. 205/2017, viene inteso come linea guida che le Parti si impegnano a promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione. Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

Il presente protocollo annulla e sostituisce quello del 1/6/2011 promosso dal Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Milano e dal Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Milano. Resta aperto alla sottoscrizione degli Uffici giudiziari, Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Comitati Pari Opportunità ed organizzazioni forensi del Distretto di Milano che intendano successivamente aderirvi.

Milano 27/5/2020

Il Presidente della Corte d'Appello di Milano

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Comitato Pari Opportunità
presso il Consiglio Giudiziario di Milano

Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Milano

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Il Presidente del CPO presso il Consiglio Giudiziario di Milano

Il Presidente del CPO presso l'Ordine degli Avvocati di Milano

Il Presidente della Camera Penale di Milano

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Milano

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano